

per umanità che per rigore di diritto, cioè od essere ammogliati o vedovi con prole, essendo unici superstiti od illegittimi. Senza la riunione di queste due condizioni, debbono seguire la legge comune come tutti gli altri iscritti, e subire la sorte di coloro che non hanno speciali diritti.

DURANDO, ministro della guerra. Mi pare che veramente non può esservi dubbio alcuno riguardo a questo, che ci vogliono due condizioni, che siano unici superstiti anteriormente alla legge, e che si trovino in una di tali condizioni all'epoca della loro chiamata. Dunque le condizioni non si possono disgiungere.

Forse si potrebbe, ove si volesse, mettere la parola erano, invece di si trovavano, come è detto; ma mi parrebbe superfluo.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 1:

« Gli iscritti di leva, unici superstiti di loro famiglia, i quali alla promulgazione della legge sul reclutamento dell'esercito del 20 marzo 1854 si trovavano ammogliati o vedovi con prole, e che si trovino in una di tali condizioni all'epoca di loro chiamata, saranno esenti dal servizio militare: essi dovranno però contare nel numero del contingente assegnato al mandamento cui appartengono, ed in iscarico della provincia. »

Lo pongo ai voti.
(È approvato.)

« Art. 2. Una uguale disposizione sarà applicata agli iscritti di nascita illegittimi che siano nel medesimo caso. »

CAVALLINI. Mi rincresce di dover fare una osservazione intorno alla redazione di quest'articolo, la quale, a dire il vero, se appare abbastanza chiara, non è però scritta in termini bastantemente esatti. Infatti una semplice lettura di quest'articolo vale a persuadercene:

L'articolo dice: « Una uguale disposizione sarà applicata agli iscritti di nascita illegittimi, che siano nel medesimo caso. » Le parole di nascita illegittimi poste dopo la parola iscritti pare quasi indichino che vi sia una doppia categoria d'iscritti, cioè una categoria d'iscritti di nascita ed una seconda di altri iscritti. Poi quest'articolo, riferendosi agli iscritti illegittimi, dice che siano nel medesimo caso, cioè nel caso dell'articolo precedente. Ma nell'articolo precedente sono accennati due casi in cui gli iscritti di leva possono essere esenti, cioè se siano ammogliati o siano vedovi con prole. Perciò mi pare che si potrebbe sostituirvi la redazione seguente: « Sono pure esenti dal servizio militare i figli illegittimi, che si trovano in uno dei casi accennati dall'articolo precedente. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa redazione?

QUAGLIA, relatore. L'accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo così redatto.

(È approvato.)

« Art. 3. Gli assenti già fatti di tali individui, a mente del paragrafo 68 della legge sopra citata, saranno cancellati definitivamente. »

QUAGLIA, relatore. Domando la parola per una spiegazione.

Nella primitiva proposta, cioè nel mio progetto, era detto che avrebbero ottenuto il loro congedo; nella proposta della Commissione si dice solamente che saranno esenti dal militare servizio. Ora è d'uopo di osservare che altra cosa è essere esente dal militare servizio, ed altra cosa è avere il suo congedo. La persona che ebbe un congedo illimitato dopo essere stato arruolato, è esente dal militare servizio, ma è sempre iscritto nei ruoli dei corpi dell'esercito; se il mini-

stro crede, lo può chiamare sotto le bandiere di quel corpo cui fu assegnato o di altro; è soggetto alle riviste annue, come appartenente alla riserva; se vuole espatriare, se vuole uscire dal paese, deve dare una cospicua cauzione; il vedovo non può ammogliarsi prima dell'età di 26 anni, e al fine del tempo prescritto per la ferma deve ottenere il suo congedo. Queste sono le condizioni di chi si trova arruolato, benché sia esente dal servizio, ed è cosa affatto diversa dal non essere arruolato al servizio militare; quelli della seconda categoria, per esempio, sono esenti dal servizio, ma sono di già, e rimangono militari, e soggetti alla chiamata, non possono prender moglie prima dei 26 anni, ecc., come dissi.

Qui si tratta di ristabilire questi iscritti nella posizione che loro aveva fatto l'antica legge; e l'antica legge voleva che non fossero soldati; li esentava prima dell'assento; non erano arruolati; dunque, se noi vogliamo restituir loro i diritti che la legge nuova loro ha tolti, dobbiamo rimmetterli allo stato in cui erano allora, cioè, in piena libertà; e, se sono già assentati o scritti nei ruoli, devono avere l'assoluto congedo, perchè, se il ministro li esenta solo dal servizio, questa disposizione avrà un effetto utile per loro, ma incerto, ma non sarà sufficiente a farli rientrare nel ceto borghese.

Tuttavia, se il ministro dichiara di interpretare il primo articolo in modo che questi individui avranno veramente il loro congedo assoluto, e non saranno solamente messi in riserva o considerati come i soldati in permesso, io non mi oppongo alla soppressione di questo articolo.

DURANDO, ministro della guerra. Era appunto ciò che voleva dire alla Commissione.

Dal momento che colla disposizione transitoria dell'articolo 1 noi dichiariamo che il tale è esente dal servizio, la conseguenza che ne deriva immediata si è che io debbo cancellarlo dai ruoli.

Io aveva presa questa disposizione transitoria, perchè non esisteva la legge; ora che vi ha una legge, io non debbo più conservarli in congedo illimitato, ma cancellarli dai ruoli.

QUAGLIA, relatore. Dietro queste spiegazioni, la Commissione consente a ritirare l'articolo.

MEZZENA. Io osserverò all'onorevole relatore che la Commissione sulla legge 30 marzo 1854 ha dato la definizione dei vocaboli di cui si è servita nella legge stessa.

Essa dice esenzione è cosa definitiva, la dispensa è temporaria. Dunque sarebbe il caso di servirsi del vocabolo dispensa, qualora si avesse a scrivere nell'articolo.

PRESIDENTE. La Commissione ha consentito a ritirare l'articolo 3.

Si passerà allo squittinio sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Votanti	104
Maggioranza	53
Voti favorevoli	103
Voti contrari	1

(La Camera approva.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

(Pepino Giuseppe, maestro elementare.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni. Il deputato Mantelli ha la parola.

MANTELLI, relatore. Il sacerdote don Giuseppe Pepino,